

Il pretore e la lex peregrina: considerazioni su Frag. Pseudo-Dositheanum de manumissionibus 12

1. In questo studio s'indagherà se e come i *iura peregrinorum*¹ potessero essere 'conosciuti' e 'riconosciuti' dal magistrato e dal giudice romano nell'ambito di una giurisdizione esercitata in Italia².

¹ Sulle *leges peregrinae* cfr. H. Lewald, *Conflicts de lois dans le mond grec et romain*, in *Ἀρχαῖον ἰδιωτικῶν δικαίων* 13, 1946, 30 ss. [= *Labeo* 57, 1959, 334 ss., da cui si cita in part. 350 ss. = *Revue critique de droit international privé* 57, 1968, 419 ss., 615 ss.]; E. Volterra, *Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l'antiquité*, in *Travaux et Conférences. Université Libre de Bruxelles. Faculté de Droit* III, Brussels 1955, 78 ss. [= *Annali di diritto internazionale* I, 1965, 553 ss., ora in *Scritti giuridici* IV, Napoli 1933, 485 ss.]; H.J. Wolff, *Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike*, Heidelberg 1979, 7 ss., ivi ampia bibl., e 66 ss. con particolare riferimento alla cognizione del pretore romano. Più recentemente, cfr. G. Hamza, *Did private International Law exist in the Imperium Romanum? (Reflection on a vexata quaestio)*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese II*, a c. di L. Garofalo, Padova 2003, 323 ss.; C. Cascione, *Zur Anwendung von fremdem Privatrecht durch den römischen Prätor*, in *Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, Göttingen 2009, 61 ss. e ivi disamina della storiografia in argomento (in part. p. 65); Ch.F. Majer, *Das römische internationale Privatrecht*, Stuttgart 2017, *passim.*; H. Cotton, 'Private International Law or Conflicts of Laws: Reflections on Roman Provincial Jurisdiction', in R. Haensch and I. Heinrich (eds.), *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Köln-Weimar-Wien 2007, 234 ss., ora in *Roman Rule and Jewish Life*, a c. di O. Pogorelsky, Berlin-Boston 2022, 213 ss.

² «*Inconditum et paene ridiculum*» Licinio Crasso, oratore e collega di Q. Mucio Scevola nel consolato del 95 a.C. (Cic. *de orat.* 1.44.197) giudicava *omne ius civile* – comprese le leggi di Licurgo, Dracone e Solone – a confronto con il diritto romano. Anche tra le fonti giurisprudenziali, in effetti, sono rari i riferimenti a *leges peregrinorum*; e quei pochi che si sono conservati sono perlopiù concentrati nelle *Istituzioni* di Gaio. È celebre la digressione sulla *patria potestas* presso i Galati (Gai 1.55); sulla *lex Bithynorum* (Gai 1.193, 197); sul 'dominium' (Gai 2.40) e sul giuramento *apud peregrinos* (Gai 3.96); sull'*aliud ius* peregrino della *fidei promissio* e sulla predilezione degli stranieri per le *obligationes litteris contractae* (Gai 3.134). Notevole, poi, il rinvio in Gai 1.92 all'unione coniugale regolata 'secundum leges et mores peregrinorum'. La legislazione straniera nell'ambito dei rapporti di filiazione rileva anche nella rappresentazione di Cic. *ad fam.* 13.19 concernente il caso di Lisone di Patrasso, adottato *Patrensiu legibus* da Caio Memmio Gemello, dopo che quest'ultimo, in esilio, era diventato *civis Patrensis*. Rilevante è poi Tit. Ulp. 20.14, nella parte in cui si riconosce ai *peregrini alicuius civitatis* la possibilità di far testamento *secundum leges civitatis suae*. Ove pure fossero state presenti in altre opere giurisprudenziali, digressioni di questo genere sono state, invece, perlopiù pretermesse dai Compilatori di Giustiniano: apprendiamo, ad esempio, dell'analisi di Aristone sulla disciplina dei furti presso gli Egizi solo attraverso Gell. 11.18.16 (in tema vd. C. Pelloso, *Studi sul furtum nell'antichità mediterranea*, Padova 2008, 281 ss.), mentre nelle *Pandette* questo genere di digressione è occasionale, benché non completamente assente: in D. 23.3.9.3 (31 *ad Sab.*), ad esempio, Ulpiano compara la dote romana a istituti stranieri come i

In via di premessa giova avvertire che da questa ricerca esula l'analisi della *consuetudo regionis*, non trattandosi questo caso di *iura peregrina* ma di peculiarità locali tollerate dall'autorità romana. E che, per ragioni analoghe, terrò fuori anche i *privilegia* in favore di individui o comunità territoriali e i casi in cui l'ordinamento romano abbia recepito una disciplina locale preromana.

Mi sembra altresì estranea alla tematica dei *iura peregrina* il *ius gentium* che, pure quando avesse raccolto prassi diffuse nel Mediterraneo (es. il *foenus nauticum* o la cd. *lex Rhodia de iactu*), sarebbe stato pur sempre il derivato dell'attività giurisdicente del pretore³.

Focalizzerò, invece, l'attenzione sul brevissimo trattato *de manumissionibus* contenuto nei cd. *Hermeneumata Pseudodositheana* ed estratto da un'opera giurisprudenziale tradotta in greco da un *ludimagister* per i suoi allievi. Il *Fragmentum* reca anche una versione latina: è discusso, però, se questa restituisca un testo vicino all'originale al di là delle diverse incongruenze (rintracciabili, d'al-

παράφερνα dei Greci e il *peculium* dei Galli; in D. 34.2.25 pr. (44 *ad Sab.*) lo stesso giurista ricorda l'abbigliamento in uso presso i Sarmati per chiarire la nozione di *vestis*. Sul tema dell'attenzione dei giuristi ai diritti delle *exterae gentes* cfr. M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Atti di un incontro tra storici e giuristi*, Milano 1976, 226 s.; analogamente R. Martini, *Gaio e i «peregrini»*, in *Studi Senesi* 85, 1973, 273 ss., in part. 278 ss., F. Gorla, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese in onore del Prof. S. Romano*. Torino 4-5 maggio 1978, Milano 1981, 211 ss.; L. Hernandez-Tejero, *Gayo y los extranjeros (libro I de las Instituciones)*, in *Estudios en homenaje al Prof. J. Iglesias* III, Madrid 1988, 1397 ss.; R. Quadrato, *Province e provinciali: il cosmopolitismo di Gaio*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* II, curr. M.P. Baccari, C. Cascione, Napoli 2006, 1097 ss., ora in R. Quadrato, *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, 263 ss., in part. 267; G. Coppola Bisazza, *L'exemplum Graeci sermonis e la prospettiva di una società multiculturale in Gaio*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico* I, Napoli 2013, 167, che trae dagli interessi di Gaio sui *iura peregrinorum* l'adesione del giurista al cosmopolitismo di matrice stoica. Sulla prospettiva di Gaio vd., inoltre, R. Martini, *Diritto romano e diritti stranieri*, in *Index* 26, 1998, 411 s.; A. Arnese, *Gaio e il geo-diritto: l'aliud ius dei peregrini*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto* 5, 2012, 738 ss.; R. D'Alessio, *Flussi normativi nel Mediterraneo romano*, in P. Buongiorno, R. D'Alessio, N. Rampazzo (a c. di), *Diritti antichi. Percorsi e confronti* I, Napoli 2016, 333 ss. Sui παράφερνα, cfr. le diverse posizioni H.J. Wolff, *Zur Geschichte der Parapherna*, in *ZSS.* 72, 1955, 335 ss.; G. Häge, *Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Köln-Graz 1968., su cui M. Talamanca, *Gli apporti patrimoniali della moglie nell'Egitto greco e romano*, in *Index* 2, 1971, 240 ss.; H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats* I, München 2002, 88 ss.; U. Yiftach-Firango, *Marriage and marital arrangement: a history of the Greek marriage document in Egypt, 4th century BCE – 4th century CE*, München 2003, 129 ss. Sul riferimento ai Galli in D. 23.3.9.3, vd. J. Platschek, *Das Nebengut der Ehefrau in D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.): quae Gaiæ peculium appellantur*, in *Quaderni lupiensis di storia e diritto* 5, 2015, 125 ss., che rimette in discussione il testo.

³ Wolff, *Das Problem der Konkurrenz* cit. 66 ss., ivi bibl.; cfr., peraltro, D'Alessio, *Flussi normativi* cit. 333 ss.

tronde, pure nella versione greca e) giustificabili in ragione della trasmissione in ambienti scolastici; o, piuttosto, provenga da una retrotraduzione dal greco⁴.

2. Gli *Hermeneumata Pseudodositheana* contengono, tra l'altro, glossari alfabetici, raccolte di favole attribuite a Esopo, alcune *Hadriani sententiae*, la *Hygini genealogia* e una narrazione in prosa della guerra di Troia: «materiale evidentemente eterogeneo, accomunato dalla sola essenza bilingue e da una circolazione di tipo scolastico»⁵. La parte dedicata alle questioni forensi e in particolar modo al tema delle manomissioni che sarà presa qui in esame, è restituita dal ms. Paris. Lat. 6503 del IX sec. (di cui sono andate perdute le parti introduttiva e finale⁶) e dal manoscritto Leidensis Vossianus Gr. Q. 7 (X sec.)⁷.

La prima edizione del *Fragmentum* risale a Pierre Pithou. Nuove edizioni sono state rielaborate da Lachmann⁸, da Goetz⁹, da Böcking per il *CIRA*¹⁰ e, nella sola versione latina dallo stesso Böcking¹¹ e da Huschke¹², Krüger¹³, Girard¹⁴. Recentemente gli *Hermeneumata Leidensia* sono stati riediti da Flammini¹⁵.

A quest'ultima opera farò principalmente riferimento in questa sede. Vi assocerò, tuttavia, l'edizione di Goetz che, oltre al testo di Leida, riproduce anche quello di Parigi.

⁴ In questo senso cfr. H.L.W. Nelson, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981, 362 s.; G. Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula Iuris* 1.1, 2021, 204. Sulle premesse delle osservazioni di K. Lachmann, *Versuche über Dositheus*, Berlin 1837, ora in *Kleinere Schriften zur classischen Philologie* II, Berlin 1876, da cui si cita in part. 196 ss. e di A.M. Honoré, *The «Fragmentum Dositheanum»*, in *RIDA* 12, 1965, 305 s., l'ipotesi è recentemente contestata da E. Dickey (ed.), *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* I, Cambridge 2012, 29.

⁵ M.C. Scappaticcio, *Fabellae. Frammenti di favole latine e bilingui latino-greche di tradizione diretta (III-IV d.C.)*, Berlin-Boston 2017, 46.

⁶ Vd. Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum* cit. 204.

⁷ Sulla storia del testo, vd. Dickey, *The Colloquia* cit. 29 e nt. 92; Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum* cit. 203 ss.

⁸ Lachmann, *Versuche* cit. 196 ss.

⁹ G. Goetz, *Corpus Glossarium Latinorum*, Lipsiae 1882.

¹⁰ *Corpus iuris Romani anteiustiniani* I, Bonnae 1841, 213 ss.

¹¹ E. Böcking, *Domitii Ulpiani quae vocantur fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum*, Lipsiae 1855, 158-169.

¹² E. Huschke, *Iurisprudentiae Anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae 1874³.

¹³ P. Krüger, Th. Mommsen, G. Studemund, *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum* II, Berolini 1878.

¹⁴ P.F. Girard, *Textes de droit romain*, Paris 1890, 411 ss. Così ancora nella VII edizione curata da F. Senn, Paris 1967, 464 ss.

¹⁵ G. Flammini, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, Monachii-Lipsiae 2004.

La datazione dell'opera giurisprudenziale è incerta. Probabilmente risale al II o agli inizi del III sec. d.C.

Nel trattato si citano Proculo, Nerazio, Ottaviano e Giuliano: quest'ultimo costituisce, dunque, il *terminus post quem*. Non disponiamo di un preciso *terminus ante quem*. Una data di composizione, invero, viene rivelata in premessa dalla *Hygini Genealogia* (11 settembre 207) immediatamente dopo la conclusione del nostro *Fragmentum*: Μαξίμω καὶ Ἄπρω ὑπατοῖς γ' ἰδῶν Σεπτεμβρίων Ὑγίνου γενεαλογία ἅσιν γνωστὴν μετέγραψα / *Maximo et Apro consulibus tertio Id. Septembres Hygini genealogiam descripsi*. Come recentemente osservato da Falcone¹⁶, tuttavia, non sappiamo se il trattatello *de manumissionibus* a quella data fosse stato già incorporato tra gli *Hermeneumata*.

L'opera – dichiara in premessa l'anonimo *ludimagister* – è stata inserita con l'intento di introdurre gli allievi a questioni forensi e curiali. Il testo viene aperto da una brevissima digressione sulle nozioni di *ius civile*, *ius gentium* e sulle fonti del diritto. Seguono una rapida ripartizione del genere umano tra *ingenui* e *liberti* e la descrizione di quanti fossero stati manomessi *inter amicos* e fossero diventati *Latini Iuniani*. Il trattatello spiega, in particolare, che un tempo gli schiavi avrebbero potuto conseguire la libertà solo attraverso forme di manomissione *iustae* (*vindicta*, *testamento*, *censu*); anche allora, tuttavia, il pretore non avrebbe permesso che rimanessero in servitù quanti fossero stati liberati informalmente, *domini voluntate*, pur restando schiavi *iure civili*: παρεγίνετο καὶ οὐκ ἤφειν ἐλευθερωθέντα δουλεύειν / *non patiebatur manumissum servire*.

Dopo l'intervento della *lex Iunia* però – spiega il *Fragmentum* in un modo affine alla descrizione di Gai 3.56¹⁷ – anche coloro che fossero stati manomessi

¹⁶ Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum* cit. 205.

¹⁷ Frag. Ps.-Dosithe. 5-6

Gai 3.56

5. **Πρότερον** γὰρ ἐλευθερία ἦν, καὶ ἡ ἐλευθερία ἐγένετο ἐκ προσαγωγῆς, ἢ κατὰ διαθήκην, ἢ ἐν ἀποτιμήσει, καὶ πολιτεία Ῥωμαίων συνήθει ἡλευθερωμένοις, ἧς τις ποσαγορεύεται νόμιμος ἐλευθερία. Οὗτοι δέ, οἱ δεσπότην θέλησαι ἐπ'ἐλευθερίαν ἦσαν, ἔμενον δούλοι, καὶ οἱ ἐλευθερωθέντες ἐτόλμων εἰς δουλείαν πάλιν αὐτοῦς κατὰ βίαν ἄγειν. **Παρεγίνετο** (ὁ στρατηγός) καὶ οὐκ ἤφειν ἐλευθερωθέντα δουλεύειν. Πάντα μὲντοι καθὼς δούλος προσεπόριζεν ἡλευθερωκότι· ἢ εἰ τι ἐπηρεῶτα, <ἢ> κατὰ γραφὴν εἰλήφει, ἢ εἰ ἐξ οἴας οἴποτε δικῆς ἄλλης προσεκέκτητο, τοῦ δεσπότητος τοῦτο ἐγένετο, τοῦτ' ἐστὶν ἐλευθερωμένον πάντα τὰ ὑπάρχοντα πρὸς τὸν πάτριον διέφεραν. 6. **Ἀλλὰ νῦν ἔχουσιν ἴδιαν ἐλευθερίαν εἰς τοὺς φίλους ἡλευθερωμένοι, καὶ γίνονται Λατίνοι Ἰουνίαιοι, ἐπειδὴ νόμος Ἰούνιος, ὃς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἔδωκεν, ἐξίσωσεν αὐτοῦς Λατίνους κολωναρίους, οἱ, ὅτε ἦσαν πολῖται Ῥωμαίων ἀπελευθεροί, ὄνομα ἴδιον εἰς τὴν κολωνίαν δεδώκεισαν.**

5. *Ante enim una libertas erat, et libertas fiebat ex vindictis vel ex testamento, vel in censu et administratio Romana competeat manumissis: quae appellatur iusta libertas. Hi tamen, qui domini voluntate in libertate erant manebant servi, et manumissores ausi erant in servitum denuo eos per vim perducere. Interveniebat (praetor) et non patiebatur manumissum servire. Omnia tamen quasi servus acquirebat manumissori; vel si quid stipulabatur <vel> mancipatione causis aliis adquisierat, domini hoc fiebat, id est manumissi omnia bona ad patronum pertinebant. 6. **Sed nunc habent propria libertatem inter amicos manumissi, et fiunt Latini Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem eis dedit, exaequavit eos Latinis colonariis, qui cum essent cives Romani liberti, nomen suum in coloniam dedissent.***

Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos, qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani...

inter amicos, avrebbero conseguito la libertà. E sarebbero diventati *Latini Iuniani*, come tali equiparabili ai latini coloniari¹⁸.

Il *Fragmentum* si sofferma poi sulle condizioni necessarie per l'applicazione della *lex Iunia*. Anzitutto evidenzia che la norma avrebbe protetto la libera e reale intenzione del padrone di manomettere i servi di cui si avesse l'effettiva disponibilità *in bonis*, non essendo sufficiente il *dominium ex iure Quiritium*. In caso di comunione, inoltre, tutti i padroni avrebbero dovuto concorrere alla manomissione. Giammai, infine, l'atto avrebbe potuto nuocere all'eventuale usufruttuario del servo.

Quindi, il trattatello si occupa degli effetti della manomissione compiuta da uno straniero:

(Ξένος ἐλευθερῶν δοῦλον) οὐ δύναται πρὸς Λατῖνον ἄγειν, ἐπεὶ ὁ νομος Ἰούνιος, ὃς τῶν Λατίνων γένος εἰσήγαγεν, οὐκ ἀνήκει πρὸς Ἕλληνας ἐλευθεροῦντας, καθὼς καὶ Ὀκταβῆνος δοκιμάζει. Ὁ πραιτώρ οὐ μὴ ἀφήσει τὸν ἐλευθερωθέντα δουλεύειν, εἰ μὴ ἄλλως νόμῳ Ἑλλήνων χειρογραφεθῆ.

(Peregrinus manumitens servum) non potest ad Latinum perducere, quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit non pertinet ad peregrinos manumissores, sicut et Octavenus probat. Praetor non permittet manumissum servire, nisi alias lege peregrina caveatur.

Nel complesso il testo è chiaro. Subito dopo aver descritto le condizioni necessarie per l'applicazione della *lex Iunia*, rinviandosi all'autorità di Ottaviano, si esclude che tale norma avrebbe riguardato gli stranieri. La condizione dello schiavo manomesso dal *peregrinus*, pertanto, avrebbe continuato a essere regolata dal regime precedente la *lex Iunia*. Una disciplina che il testo, poco sopra, aveva introdotto con *πρότερον* / *ante*¹⁹: in base ad essa il pretore avrebbe impedito che il manomesso continuasse a *servire* / *δουλεύειν*, salvo che la legge nazionale del manomissore non disponesse diversamente.

Nel dettaglio, tuttavia, il testo greco diverge in più punti dalla versione latina; e su questo profilo conviene prendere in esame l'edizione di Goetz:

¹⁸ Sull'*exaequatio* del *Latinus Iunianus* ai *cives Romani liberti* vd. A. Wilinski, *Zur Frage von Latinern ex lege Aelia Sentia*, in *ZSS.* 80, 1963, 383 ss.; L. Pellecchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani* (dir. J.-L. Ferrary, Ph. Moreau), Paris 2007, <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>. È notevole, peraltro, l'analogia dei latini coloniari restituita dal Frag. Ps.-Dosithe 6 (*qui cum essent cives Romani [liberti], nomen suum in coloniam dedissent*) con Gai 1.131 (...*qui iussu parentis in coloniam Latinam nomen dedissent*...).

¹⁹ Sul punto cfr. M. Balestri Fumagalli, *Lex Iulia de manumissionibus*, Milano 1985, 137 ss.

Fragmentum Parisinum [p. 105]

	peregrinus	ξένος	
	manumitens	ἐλευθερῶν	
	seruum non potest	δοῦλον οὐ δύναται	
	Latinum facere	ῥωμαϊκὸν ποιῆσαι.	
§	quoniam	ἐπειδὴ	
	lex Iunia	νομος ἰούνιος,	
	quae Latinorum	ὄλα ²⁰ ῥωμαϊκὸν	
	genus induxit	γένος εἰσήγαγεν,	
	non pertinet	οὐκ ἀνήκεν	
30	ad peregrinos	πρὸς ξένους,	
	sicut et	κοσῶς ²¹	
	octauianus	ὀκταυιανὸς	
	probat	δοκιμάζει.	
	praetor non	ὁ στρατηγὸς οὐκ	5
35	permittit	ἔασει	[29 ^a]
	manumissum	ἠλευθερωθέντα	
	seruire, nisi aliter	δουλεῦειν, εἰ μὴ ἄλλως	
	lege peregrina	νόμῳ ἐλλήνων	10
	confirmatum fuerit	στερεῶ ἐγεγονου ²² .	

Hermeneumata Leidensia [p. 52]

δοῦλον	seruum
οὐ δύναται	non potest
προελατινον αγιν,	ad latinum reducere
ἐπι ο νομος ἰουλιος	quia lex iulia
ωστων λατινων	qui latinorum
γενοσ	genus
εισεγαγεν,	introduxit
ουκανηκεν	non pertinet
προελληνας	ad peregrinos
ελευθερωτας	manu missores
καθως	sicut
και οκταβιανος	ctoctauianus
δοκιμαζει.	probat
ο πραιτωρ	praetor
ουμη αφηρι	nonpraemittat
τονελευθερωθεντα	manumissum
δουλευειν	seruire
ειμη αλλως	nisi alias
νομο ελληνων	lege peregrina
χειρογραφηθη	caueatur

La sinossi dei testi riportati da Goetz mette in evidenza molteplici differenze, alcune non trascurabili. Anzitutto il testo di Parigi reca la versione latina a sinistra e la greca a destra; accade l'inverso nel testo di Leida²³.

Questo, inoltre, non indica il soggetto di δύναται / potest; il *Fragmentum* di Parigi lo individua invece nel *peregrinus manumittens* / ξένος ἐλευθερῶν.

Secondo la versione latina del manoscritto parigino, introducendo il *Latinorum genus* la *lex Iunia* avrebbe impedito al manomissore straniero di *Latinum facere*; secondo il testo greco, la legge avrebbe introdotto un Ῥωμαϊκὸν γένος; essa, pertanto, avrebbe precluso allo straniero di fare del manomesso un romano: Ῥωμαϊκὸν ποιῆσαι.

Sia il testo greco sia quello latino del manoscritto parigino concordano invece nell'escludere l'applicabilità della *lex Iunia* agli stranieri: *non pertinet ad peregrinos* / οὐκ ἀνήκεν πρὸς ξένους²⁴. Mentre, però, la versione latina ammette il pretore a conoscere la *lex peregrina* per tutelare la libertà del manomesso, per le stesse finalità invece la versione greca fa riferimento al νόμος Ἑλλήνων'.

Diversamente, la versione latina del codice di Leida coincide con quella greca sia nel descrivere l'impedimento del manomissore di fare dello schiavo liberato un latino (*non potest Latinum facere* / οὐ δύναται πρὸς Λατῖνον ἀγεῖν) sia là

²⁰ In margine ὄς.

²¹ Goetz riporta in nota: «pro καῖσαρ alio atramento delcto scr. ὡς ὁ in margine».

²² In margine «στερεὸν ἐγγέρονε».

²³ Scappaticcio, *Fabellae* cit. 61 e nt. 57.

²⁴ È evidente l'assonanza con il contrappunto espresso da Gai 1.47 tra quanto della *lex Aelia Sentia cautum sit ...ad peregrinos pertinere* e i *cetera iura eius legis* che *ad peregrinos non pertinere*.

dove richiama il *Latinorum genus* / Λατίνων γένος. Se ne discosta, invece, quando traduce come ‘manomissori stranieri’ (*ad peregrinos manumissores*) le parole «πρὸς Ἑλληνας ἐλευθεροῦντας» della versione greca. La stessa divergenza, come nel testo di Parigi, si ritrova al penultimo rigo tra versione greca e versione latina in corrispondenza delle parole ‘*lege peregrina*’ e ‘νόμῳ Ἑλλήνων’.

Isolando questi punti, possiamo confrontare meglio le differenti versioni:

Fragmentum Parisinum		Hermeneumata Leidensia	
peregrinus manumittens	ξένος ἐλευθερῶν
Latinum facere	Ῥωμαϊκὸν ποιῆσαι	Latinum facere	Λατίνον ἄγειν
Latinorum genus	Ῥωμαϊκὸν γένος	Latinorum genus	Λατίνων γένος
ad peregrinos	πρὸς ξένους	ad peregrinos manumissores	πρὸς Ἑλληνας ἐλευθεροῦντας
lege peregrina	νόμῳ Ἑλλήνων	lege peregrina	νόμῳ Ἑλλήνων

Meno interessanti altre differenze: come l’espressione ‘*lex Iulia*’ invece che *Iunia*, nel manoscritto di Leida²⁵. Né è più rilevante la duplice versione στρατηγός / πραιτώρ, rispettivamente nel codice parigino e nel testo leidense, per significare il ‘pretore’, se non nella misura in cui questo tipo di incongruenze del testo greco (vd. ad es. l’espressione «στερεὸν ἐγγέρονε» del manoscritto di Parigi diversa dal «χειρογραφοῦν») del testo di Leida ma corrispondente al *confirmatum fuerit*) possa dare l’impressione che la versione greca non sia quella proposta dal *ludimagister* sul calco dell’originale latino, ma piuttosto una ritrasposizione in greco di alcune voci latine.

Tra questi punti, in ogni caso, spicca soprattutto la discordanza Ἑλλην / *peregrinus* rinvenibile in chiusura del paragrafo del *Fragmentum Parisinum* e confermata in due occorrenze nel codice di Leida: stando alla versione greca di entrambi i manoscritti il pretore avrebbe dovuto tener conto degli impedimenti contemplati dal νόμος Ἑλλήνων. Secondo il testo latino, invece, il pretore avrebbe dovuto prendere in considerazione la *lex peregrina*.

In letteratura si è ritenuto che nella versione originaria dell’opera giurisprudenziale si alludesse al caso di un *manumissor Graecus*, quando ancora tale etnonimo indicasse normalmente uno straniero. Solo dopo l’Editto di Caracalla, un’età successiva alla composizione dell’originale, il patrimonio, invece, sarebbe stato corretto in ξένος / *peregrinus*; mentre del tutto improbabile sarebbe stata la trasformazione inversa di *peregrinus* in Ἑλλην²⁶. Il testo, in definitiva, alluderebbe a un contesto nel quale i Greci fossero ancora stranieri.

²⁵ Non è da escludere che la corruzione di *lex Iunia* in *lex Iulia* sia stata indotta dal ricordo di Augusto, confermato dalla citazione di *Octavianus* / Ὀκταβιανός (nel codice parigino) e Ὀκταβιανός / *Octavianus* (nel manoscritto di Leida), invece che il ben più probabile giurista Ottaviano, molto meno (se non per nulla) noto negli ambienti scolastici in cui il testo circolava.

²⁶ Honoré, *The «Fragmentum Dositheanum* cit. 310.

3. In realtà non era infrequente, già nell'impero del II d.C., incontrare Greci insigniti della cittadinanza romana. Conosciamo anche comunità greche strutturate in *municipia*, come Troesmis²⁷. È celebre, peraltro, il responso di Scevola in D. 50.9.6 (1 *dig.*)²⁸ che testimonia l'affermazione di tale modello istituzionale «in terre di cultura greca e tuttora grecoquanti»²⁹. Un dato, questo, di estremo interesse per la nostra analisi a prescindere dallo status, romano o latino, dei *municipes*. Dobbiamo credere infatti che le manomissioni compiute da costoro ricadessero in ogni caso nella disciplina della *lex Iunia* in quanto operate da soggetti certamente rientranti nel '*Latinorum genus*'³⁰, se – come ricorda il nostro *Fragmentum* – era appunto questa la ragione che sottraeva alla latinità giunia le liberazioni disposte dagli stranieri. Tale impedimento, in definitiva, non avrebbe dovuto riguardare i *municipes*, fossero essi *Romani* o *Latini*.

Sotto un profilo più ampio occorre precisare, tuttavia, che il problema in esame doveva in parte prescindere dalla questione della cittadinanza: se si può dar credi-

²⁷ Sulla natura del *municipium* di Troesmis cfr. W. Eck, *Die lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum*, in *ZPE*. 200, 2016, 565 ss. (e ivi bibl., spec. ntt. 1 e 8); Id., *Die Lex municipalis Troesmensium: Ihr rechtlicher und politisch-sozialer Kontext*, in *Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD*, in C.G. Alexandrescu, Cluj-Napoca (a c. di), *Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015*, 2016, 33 ss.; R. Mentxaka, *Apunte sobre el municipio de Troesmis: Cives Romani Latinive cives?*, in *Der Bürge einst und jetzt. Festschrift für A. Bürge*, Zürich 2017, 506 s. L'argomento è affrontato anche da J. Platschek, *Aspetti di diritto pubblico nelle leges municipales: dalle precedenti testimonianze alla nuova lex Troesmensium*, in *MEP*. 25, 2020, 107 ss. [già J. Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium*, in *Tyche* 32, 2017, 151 ss.].

²⁸ D. 50.9.6 (3caev. 1 *dig.*): *Municipii lege ita cautum erat: «ἐάν τις ἔξω τοῦ συνεδρίου δικάσῃται, τοῦ τε συνεδρίου εἰργέσθω καὶ προσαποτιννύτω δραχμίας χιλιάς»*. *quaesitum est, an poenam sustinere debeat, qui ignorans adversus decretum fecit. respondit et huiusmodi poenas adversus scientes paratas esse*.

²⁹ F. Grelle, *Un municipio grecoquante in un responso di Cervidio Scevola*, in N. Andrade, C. Morcaccini, G. Marconi, D. Violante (a c. di), *Ancient Cities 1. Roman Imperial Cities in the East and in the Central-Southern Italy*, Roma 2019, 218.

³⁰ Sulle manomissioni operate dai *municipes* di diritto latino siamo informati dalla *lex Municipii Salpensani* 23, 28 e dalla *lex Irnitana*, le quali confermano che l'attribuzione al liberato della condizione di latino: con riferimento alla *lex Salpensana* vd. Volterra, *Quelques problèmes* cit. 485 ss.; con riferimento alla *lex Irnitana* 28, F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, Napoli 1993, 54 s.: «il testo precisa, anzi tutto, che il *manumissor* deve essere *municeps* e *Latinus*: la volontà legislativa è probabilmente quella di riservare ai *municipes* che siano anche cittadini romani le manomissioni proprie del *ius civile*, permettendo invece ai *municipes Latini* di Irni solo di adire il magistrato municipale ai fini della manomissione. La circostanza si spiega con la precisazione successiva di *Irni*. 28, che riserva ai manomessi dinanzi ai duoviri la condizione di *Latini libertini*. Non poteva certo permettersi a *municipes* con *ius Latii*, adendo il governatore della provincia, di creare, attraverso la *manumissio*, nuovi cittadini romani: i liberti *municipes* latini possedevano analoga condizione dei *manumissores*, permanendo latini (ex cap. 23) anche qualora il patrono acquistasse la *civitas*».

to alla notizia di Gell. 16.13.6; 8-9, sappiamo infatti che i *municipes* continuavano ad adottare *leges suae*³¹; sicché, almeno da questo punto di vista, agli occhi del pretore di Roma i *iura* dei *municipes*, per quanto *obscura obliteratae*, finivano per valere tanto quanto le *leges peregrinae*.

Ciò nonostante, è agevole scorgere nel nostro *Fragmentum* un implicito richiamo al requisito della cittadinanza del manomissore data la contrapposizione al modello dello ξένος ἐλευθερῶν nel codice parigino, probabilmente contenuta anche nell'archetipo del leidense che, nella versione latina, pure fa rinvio alla *lex peregrina*. Nella versione greca del manoscritto parigino si rappresenta, infatti, un impedimento per il manomissore straniero³² di introdurre un liberto alla cittadinanza romana: di farne in sostanza un romano (Ῥωμαϊκὸν ποιῆσαι). Tant'è che si attribuisce alla *lex Iunia* l'elaborazione di un Ῥωμαϊκὸν γένος, sebbene il testo latino – confermato dal manoscritto di Leida – si riferisca invece, più correttamente, al *Latinorum genus*.

Diversamente, il riferimento agli Ἑλληνες ἐλευθεροῦντης del testo greco del manoscritto di Leida contro la versione latina '*peregrini manumissores*' confermata, nel codice parigino, dalla versione '*ad peregrinos / πρὸς ξένους*', nonché il rinvio al νόμος Ἑλλήνων appaiono ingiustificati in un contesto introdotto dal tema dello ξένος ἐλευθερῶν. Nella prospettiva del nostro frammento la *lex peregrina* è la legge del manomissore che, nella versione greca di Leida, diventa Ἑλλήνων perché ovviamente si assume il caso di un manomissore greco come esempio di manomissore straniero.

Su queste premesse occorre domandarsi, però, se davvero il riferimento al νόμος Ἑλλήνων potesse indicare un tipo di *lex peregrina* o se la portata esemplificativa del richiamo dei Greci – forse derivato da un'incongrua *interpretatio* assegnata dal *ludimagister* alla *lex peregrina* – venisse frustrata dall'incapacità di tale rinvio di alludere a un preciso sistema normativo.

Non mancano, invero, testimonianze concernenti casi di manumissioni operate da stranieri e venute all'esame dell'autorità romana: celebre, ad esempio, è l'impetrazione rivolta da Plin. *ep.* 10.6.1-3 all'imperatore Traiano per la concessione della cittadinanza romana al medico Harpocras, manomesso da una *peregrina* e diventato *Aegyptius*. Plinio riferisce, peraltro, l'opinio-

³¹ F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 65 ss.

³² Sulla condizione degli *Aegypti*, vd. O. Montevecchi, *Aegyptios-Hellen in età romana*, in *Studi in onore di Edda Bresciani*, Pisa 1985, 339 ss., ora in *Scripta selecta*, cur. S. Daris, Milano 1998, da cui si cita, 329 ss.; V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014, 1 ss., in part. 8 ss.; O. Licandro, *Legislazione de habitu, ius togae e cittadinanza in età tardoantica*, in *Kononia* 44/1, 2020, 853 ss. Sulle manumissioni operate da stranieri, vd. inoltre E. Volterra, *Manumissioni di schiavi compiute da peregrini*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci* IV, Milano 1956, 73 ss. ora in *Scritti* cit. 363 ss.

ne di alcuni *peritiores* secondo i quali, per ottenere la cittadinanza romana, un egizio avrebbe dovuto accedere anzitutto alla *civitas Alexandrina*. In tal senso, dunque, si richiedeva che l'interessato diventasse anzitutto un 'greco alessandrino'.

Risale sempre al tempo di Traiano la controversia (attestata dal P.Oxy 4706)³³ svoltasi, innanzi al *praefectus Alexandriae et Aegypti* Marco Rutilio Rufo, tra un liberto (Damarion) e il suo manomissore (Heraklides) sulla permanenza di vincoli patronali. Il documento mette in evidenza che la soluzione della contesa era ricercata dal magistrato romano nelle 'leggi egizie' e negli ἀστικοί νόμοι (da intendersi, probabilmente, come 'leggi cittadine di Alessandria')³⁴ che avessero regolato le liberazioni di schiavi: ἐν μὲν τοῖς τῶν Αἰγυπτίων νόμοις οὐδὲν περὶ τῆς [...] ἧς ἐξουσίας τῶν ἀπελευθερωσάντων ἀκολούθος τοῖς ἀστικοῖς νόμοις. Nonostante il generico rinvio alle 'leggi degli Egizi', ancora una volta è notevole soprattutto il riferimento a uno specifico corpo politico: appunto gli ἀστικοί νόμοι.

D'altra parte, però, non sono poche neanche le testimonianze in cui si fa menzione della 'legge dei Greci'³⁵ per identificare questi ultimi non in base

³³ G. Purpura, *Diritti di patronato e astikoi nomoi*, in *Atti del V Convegno Nazionale di Egitologia e Papirologia*, Firenze 2000, 199 ss. [= *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca VI*, Napoli 2001, 465 ss., da cui si cita].

³⁴ L'espressione 'ἀστικοί νόμοι', invero, è stata interpretata come equivalente a *ius civile* da H.J. Wolff, *Plurality of Laws in Ptolemaic Egypt*, in *RIDA*. 7, 1960, 223 nt. 80 e ivi critica all'idea preconcepita che «ἀστικός had to refer to a Greek polis» che sarebbe stata presupposta dalla letteratura precedente; nello stesso senso anche E Seidl, *Juristische Papyrskunde*, in *SDHI*. 27, 1961, 485 (l'a. ritorna sul papiro in *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, Sankt Augustin 1973, 133) e J. Modrzejewski, *La regle de droit dans l'Égypte romaine. (État des questions et perspectives de recherches)*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology VII*, Toronto 1970, 334 ss., e ivi bibl.; più diffusamente Id., «La lois des Égyptiens»: le droit grec dans l'Égypte romaine, in *Proceedings of the XVIII International Congress of Papyrology. Athens 25-31 May 1986 II*, Athens 1988, 383 ss., ripubblicata senza numerazione delle pagine, come nono contributo in *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Aldershot 1990, spec. § II. Più convincentemente, come già L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde II.2*, Leipzig 1912, rist. Hildesheim 1963, 89 ss., la intendono, invece, nel senso di norme/consuetudini giuridiche alessandrine I. Biezuńska-Malowitz, *L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine II*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, 148; Montevicchi, *Aigyptios-Hellen* cit. 340; Purpura, *Diritti di patronato e astikoi nomoi* cit. 480 e nt. 41; Majer, *Das römische internationale Privatrecht* cit. 31 ss.

³⁵ Vittr. *de arch.* 6 praef. 3, ad esempio, mette a confronto la legislazione ateniese con quella delle altre poleis: *quod omnium Graecorum leges cogunt parentes ali a liberis, Atheniensium non omnes nisi eos, qui liberos artibus erudissent. omnia enim munera fortunae cum dantur, ab ea faciliter adimuntur*. In questa ricerca non si tiene conto dei luoghi in cui l'espressione *lex Graecorum* ricorre in senso atecnico (es. Pomp. Porph.: *Carmina non prius audita. Romanis utique non prius audita, quamvis Laevius lyricia ante Horatium scripserit. Sed videntur illa non Graecorum lege ad lyricum characterum exacta*).

all'appartenenza a una polis dotata di un sistema normativo proprio (come, negli esempi, Alessandria)³⁶ ma piuttosto per rappresentare un elemento etnico o, per meglio dire, culturale³⁷. In tal senso, ad esempio, Cic. *pro Flacc.* 74.4 allude alla *lex Graecorum* come a un tipo di disciplina solitamente in uso presso i Greci: *Tutor his mulieribus Graecorum legibus ascribendus fuit.*

Celeberrima è, poi, la testimonianza di Cic. *ad Att.* 6.1.15³⁸ in cui si rappresentano i *Graeci* (non di una città, ma) di una provincia, quella d'Asia, orgogliosi della libertà riconosciuta loro da Q. Mucio Scevola, durante il suo governo, *ut... inter se disceptent suis legibus*, sebbene solo pochi anni dopo, quasi con le stesse parole (έν ταῖς πατρίσιν κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους), il senato avrebbe riconosciuto come un privilegio ai navarchi greci Asclepiade di Clazomene, Polistrato di Caristo e Menisco di Mileto la facoltà di essere giudicati ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων ἐπὶ Ἰταλικῶν κριτῶν: «dinanzi a magistrati nostri, dinanzi a giudici italici»; ciò, in un'età, quella immediatamente successiva al *bellum sociale*, in cui 'italico' equivaleva, non più 'abusivamente', a 'romano'³⁹.

Il quadro è peraltro complicato dal fatto che indubbiamente la giurisdizione praticata dentro i confini dell'Impero non era solo quella esercitata dai magistrati

³⁶ O. Montevecchi, *Adriano e la fondazione di Antinoopolis*, in *Neronia IV. Actes du IVe Colloque International de la SIEN*, Bruxelles 1998, 183 ss., ora in *Scripta selecta* cit. 199 ss., in part. 202, evidenzia che, mentre nell'Egitto tolemaico i Greco-macedoni venivano «indicati generalmente con l'etnico o col *politeuma* a cui appartenevano», la situazione cambiò profondamente in età romana quando «etnici e *politeumata* furono aboliti»: gli abitanti dell'Egitto vennero divisi in tre categorie, Romani, Alessandrini ed Egizi; «la denominazione di Hellen ufficialmente scomparve».

³⁷ L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Reichs*, Lipsia 1891 (rist.: Hildesheim 1963), 61 ss.: «das griechische Recht bildet ein großes Ganzes».

³⁸ Vd. pure Cic. *ad Att.* 6.2.4. In argomento, peraltro, tra i più recenti, L. Fanizza, *Cultura aristocratica e amministrazione della provincia asiatica*, in *SDHI.* 78, 2012, 87 ss.; A. Torrent, *El título «De publicanis» y el «genus provincial» (Cic., ad Att. 6,1,15). Reflexiones sobre el «edictum provinciale»*, in *Rivista di diritto romano* 14, 2014, <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>; F.M. Silla, «*Haec mea διαίρεσις*». Il «breve edictum» di Cicerone in *Att. 6.1.15*, in *Rivista di diritto romano* 14, 2014, <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>; R. Olmo López, *Nuevas perspectivas en torno al edicto provincial en época republicana*, in *Latomus* 74.4, 2015, 939 ss., e ivi bibl. Ancora nel II sec. i *Graeci* conservavano una certa gelosia della propria 'autonomia'. Plinio il giovane (*ep.* 10.113), governatore della stessa provincia d'Asia, segnalava peraltro l'importanza di salvaguardare la *lex cuiusque civitatis*. Elio Aristide avrebbe interpretato questa prerogativa come un riconoscimento della nobiltà delle comunità cittadine, segnalando peraltro che nella città di Corinto ἔτι καὶ νῦν βραβεύει τὰ δίκαια τοῖς Ἑλλῆσιν (Ael. Arist. *Or.* 3.24). «Par opposition à la juridiction exercée par les magistrats ou promagistrats romains» – segnala giustamente J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique*, Athènes 2010, 102 – le nostre fonti ricordano che la giustizia poteva essere resa «dans la patrie <des Grecs> selon leurs lois», par des «juges» de leur appartenance».

³⁹ Sul *Sc. de Asclepiade Clazomenio sociisque* cfr. A. Raggi, *Senatum consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE.* 135, 2001, 73 ss.; U. Laffi, *In greco per i Greci*, Pavia 2013, 5 ss.

romani. Si tratta, anche questo, di un profilo intrecciato con il tema dell'amministrazione delle città *liberae*⁴⁰, *foederatae* e dei municipi sparsi nell'impero⁴¹. Un argomento estremamente complesso, che non conviene trattare in questa sede, atteso che il problema affrontato nel *Fragmentum Pseudo-Dositheanum* non riguarda il rapporto tra la giurisdizione del governatore e autonomia cittadina, ma concerne piuttosto la *iurisdictio* amministrata a Roma dal pretore, chiamato a conoscere i limiti operativi della *lex Iunia* in riferimento alla condizione di uno schiavo manomesso da uno straniero.

Rispetto a queste finalità, qual è, dunque, il senso del rinvio al νόμος Ἑλλήνων? Se *lex peregrina* è da intendersi come la legge del *peregrinus manumittens* – e in questo senso deve raccordarsi la menzione del νόμος Ἑλλήνων sull'esempio dello Ἑλλην ἐλευθερῶν nel manoscritto di Leida – l'indicazione dell'origine greca del manomissore certamente non è coerente con il contesto della trattazione.

Non alludendo a un sistema normativo puntuale, in definitiva, tale riferimento sembra piuttosto una nota di colore, una licenza del traduttore.

Si è giustamente osservato, infatti, che gli *Hermeneumata pseudo-Dositheana* presentano tutti una stretta connessione con il mondo greco⁴². Un elemento, questo, giustificato verosimilmente dalla circostanza che l'opera era rivolta anzitutto a studenti greco-loquenti per l'apprendimento del latino: così le favole esopiche e la genealogia di Igino sono opere composte in greco. Se a questo modello rispondono ancora le *sententiae* di una figura peculiare come l'imperatore Adriano, cittadino e arconte di Atene, evidentemente avrebbe fatto eccezione il nostro trattato *de manumissionibus*, se non si fosse trovato anche qui un aggancio nella figura dello Ἑλλην ἐλευθερῶν e nel νόμος Ἑλλήνων per evocare un

⁴⁰ J.-L. Ferrary, *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, in *MedAnt* 2.1, 1999, 69-84.

⁴¹ D. Nörr, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, München 1966, 1 ss., 115 ss.; W. Simshäuer, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973; F. Grelle, *La giurisdizione municipale in età repubblicana*, in *Labeo* 20, 1974, 125 ss.; D. Nörr, *Zur Herrschaftsstruktur der römischen Reiches: Die Städte des Ostens und das Imperium*, in *ANRW*. 2.7-2, Berlin 1979, 3 ss.; G.D. Merola, *Autonomia locale governo imperiale*, Bari 2001; G. Locrano, *La 'respublica' romana, municipale-federativa e tribunitia: modello costituzionale attuale*, in *Diritto@Storia* 3, 2004, 1 ss.; Id., *Città, Municipi, Cabildos*, in *Roma e America* 18, 2004, 69 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America* 18, 2004, 243 ss.; L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, 383 ss.; S. Schipani, *El principio del 'suis legibus uti' o del valerse de las propias leyes*, in *Roma e America* 31-32, 2011, 139 ss.; R. Cardilli, *'Autonomia' e 'libertas' delle civitates peregrinae e dei municipia nell'imperium populi Romani*, in G. Locrano, D. D'Orsogna, P.P. Onida (a c. di), *Città e diritto: studi per la partecipazione civica: un Codice per Curitiba*, Napoli 2015, 87 ss.

⁴² Honoré, *The «Fragmentum Dositheanum»* cit. 306.

modello culturale rappresentato – forse non a caso – dall’elemento linguistico, piuttosto che da un ordinamento.

Meno probabile, a mio giudizio, è che la citazione dello Ἑλλην ἐλευθερῶν derivi invece da un’esemplificazione di Ottaviano malamente rabberciata nella copia a disposizione del traduttore o ad opera di quest’ultimo; che, in definitiva, fosse presente nel testo latino: quasi che il tema del *peregrinus manumittens* potesse essere stato sviluppato sull’esempio di un *Graecus alicuius civitatis* alla cui *lex* il giurista avesse fatto concretamente riferimento. La circostanza che il testo latino si rivela in parte indipendente dalla versione greca e rispetto a questa innegabilmente più coerente m’induce a credere, infatti, che almeno su questo punto il rinvio alla condizione del *peregrinus (manumittens)* sia stato tratto o comunque sia abbastanza vicino al testo originario; mentre mi sembra più difficile pensare a un intervento correttivo della sola versione latina nel lungo corso dell’impiego degli *Hermeneumata* nelle scuole di grammatica.

4. Il *Fragmentum* testimonia, in ogni modo, un caso di cognizione di norme straniere da parte del magistrato romano⁴³. Un fatto, questo, che non dobbiamo ritenere eccezionale.

La legge straniera indubbiamente veniva in rilievo in buona parte delle controversie (regolate da cd. *ius gentium*) che avessero coinvolto uno straniero: ad esempio, per accertare la legittimazione sostanziale e processuale dei contendenti, e segnatamente quella in capo alla parte straniera eventualmente succeduta all’originario creditore o debitore peregrino. Ciò è appunto quanto ci fa comprendere Gai 3.120⁴⁴ quando spiega che, in riferimento all’obbligazione del *fidepromissor peregrinus*, doveva tenersi conto della legge nazionale.

Da questo presupposto si genera tuttavia una serie di interrogativi. In particolare, la *lex peregrina* poteva essere assunta a fondamento del *iudicium*? E, se del caso, quale tipo di *iudicium*? Finché operative, anche le *legis actiones*? Nell’ambito del processo formulare, anche i *iudicia legitima* o solo quelli *imperio continentia*? Come la *lex peregrina* veniva portata a conoscenza del giudicante?

Nel silenzio delle fonti, dobbiamo procedere per congetture.

Incominciamo col dire che la questione non è limitata ai soli giudizi istruiti dal *praetor peregrinus* o dal funzionario imperiale. È verosimile, infatti, che il problema sia molto più risalente rispetto al tempo in cui la *turba peregrinorum* ha affollato Roma, se è vero che già le Dodici Tavole regolamentavano in due luoghi alcuni rapporti con gli stranieri: prevedendo, da un lato, un caso di dif-

⁴³ Wolff, *Das Problem der Konkurrenz* cit. 69 s.

⁴⁴ Gai 3.120: *Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus et alio iure civitas eius utatur; fideiussoris autem etiam heres tenetur.*

ferimento dell'udienza in ragione di un concomitante impegno *cum hoste* (Tab. 2.2)⁴⁵ e disciplinando, dall'altro, l'*aeterna auctoritas cum hoste* (Tab. 6.4), esse evidentemente postulavano margini di possibili controversie tra Romani e peregrini regolate dalla legge, ovviamente romana.

Ammettere la possibilità che alcune controversie con (e tra?) *peregrini* fossero (in qualche caso?) conoscibili a Roma prima dell'istituzione del *praetor peregrinus*, non significa riconoscere che lo straniero potesse essere personalmente parte del giudizio e potesse pronunciare i *sollemnia verba*. Ovviamente, però, l'intervento di un eventuale sostituto processuale romano (un *patronus*)⁴⁶ restringerebbe sensibilmente il novero delle cause accessibili agli stranieri, considerato che Gai 4.82 sottolinea la tipicità dei casi in cui fosse possibile agire *alieno nomine* quando *legis actiones in usu fuissent*.

Nel sistema delle *legis actiones*, fondate sulle Dodici Tavole e poche altre leggi indiscutibilmente romane, possiamo senz'altro escludere che la *lex peregrina* fosse assunta a fondamento del *iudicium* e dobbiamo relegare la legge straniera, se e in quanto rilevante, tra gli elementi di fatto conoscibili dal solo *iudex privatus* e, presumibilmente, soltanto su impulso delle parti. Nel caso descritto dal nostro *Fragmentum*, tuttavia, chiamato a conoscere la *lex peregrina* era il *praetor* non il *iudex*.

Più complessa è la questione nell'ambito del giudizio formulare⁴⁷. Non potendo svolgere una funzione dirimente di una controversia retta dal *ius 'civile'*, saremmo portati a credere che, anche qui, la *lex peregrina* potesse essere conosciuta solo per regolare aspetti che diremmo 'pregiudiziali'⁴⁸: come, ad esempio, la legittimazione processuale di una parte nel rapporto giuridico controverso in ragione di una successione da un *peregrinus alicuius civitatis* che avesse fatto

⁴⁵ E. Metzger, *A new Outline of the Roman Civil Trial*, Oxford 1997, 96: «the phrase *status dies cum hoste* is a little more mysterious. It is usually taken to mean 'a day fixed for trial with a peregrine'. What sorts of actions the phrase includes are unclear: if the various *legis actiones* were closed to peregrines, then process alluded to may be that of the foreign court, although some take the phrase as proof that peregrines could appear before a Roman magistrate from the earliest times».

⁴⁶ F. Bonifacio, '*Iudicium legitimum*' e '*iudicium imperio continens*', in *Studi in onore di Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento* II, Napoli 1953, 207 ss., in part. 223.

⁴⁷ Introducendo il giudizio formulare, Gai 4.37 spiega che gli stranieri talora accedevano alla tutela del *ius civile* (come l'azione di danneggiamento e di furto) attraverso una *fictio civitatis*: così si sarebbe estesa una tutela romana (segnatamente un'*actio nostris legibus constituta*) al *peregrinus*. Ad ogni modo, in questi casi, non si faceva questione di *leges peregrinae*.

⁴⁸ In ragione della preponderanza delle questioni pregiudiziali, evidentemente non è un caso che la maggior parte delle informazioni concernenti la *lex peregrina* concerna aspetti del diritto delle persone. E, in questo senso, è altresì probabile che, in via incidentale, potesse insorgere controversia anche su aspetti regolati da *foedera* o privilegi accordati a cittadini di comunità straniere.

testamento *secundum leges civitatis suae* (Tit. Ulp. 20.14). Oppure si potrebbe pensare a una *vindicatio in servitutem* o, addirittura, a una *rei vindicatio* innanzi a un *praetor urbanus* (se del caso, finanche in un *iudicium legitimum*) tra due *cives* intorno alla titolarità di un servo già manomesso *lege peregrina* da uno straniero ma, poi, da questo ‘illegittimamente’ ceduto al rivendicante (magari, acquirente in buona fede, non un *plagiarius*). In ogni caso, neanche questa è l’ipotesi descritta dal *Fragmentum*, considerato che la controversia sarebbe stata definita ancora *apud iudicem* e che, solo in tale fase, sarebbe stata apprezzata l’eventuale *lex peregrina* per vagliare la legittimità della manomissione, là dove, invece, il *Fragmentum* rimette la conoscenza della *lex peregrina* al *praetor*: una situazione, questa, che sembra che si sarebbe potuta verificare piuttosto nel corso di un procedimento volto all’emanazione di un *interdictum de libero homine exhibendo*.

È, invece, improbabile che alludendo al *praetor*, il *Fragmentum* alludesse a un tipo di cognizione *extra ordinem*, come quella del cd. *praetor liberalium causarum*. Frag. Ps.-Dositheanum 5-6 muove, infatti, dalla descrizione di un tempo antico (πρότερον / *olim*), precedente alla *lex Iunia* (e quindi, verosimilmente anteriore anche all’istituzione del *praetor liberalium causarum*) nel quale il *praetor* (evidentemente il *praetor* repubblicano) tutelava la libertà di fatto, irrirtualmente accordata ai servi: παρεγίνετο ὁ στρατηγός καὶ οὐκ ἤφειν ἐλευθερωθέντα δουλεύειν / *interveniebat praetor et non patiebatur manumissum servire*. È dunque inverosimile che, con riferimento alla medesima situazione, il *praetor* indicato poco dopo (§ 12) fosse un magistrato differente.

Su tali premesse, in conclusione, sembra confermata la circostanza che il *praetor* conoscesse una *lex peregrina* nell’ambito di un *iudicium civile* di carattere formulare. Un’informazione, questa, che assume un rilievo speciale soprattutto con riferimento alla giurisdizione del *praetor urbanus*.

Un discorso analogo invero, avrebbe potuto riguardare il *praetor peregrinus*⁴⁹: è possibile infatti che, anche a mezzo di azioni decretali questo magistrato recepisce *iura peregrina* come regole del giudizio. Tuttavia, non si può trascurare come, per effetto della mediazione del pretore, il diritto di derivazione straniera avrebbe comunque finito per operare come *ius honorarium*.

Ancora Gaio spiega, inoltre, che erano *iudicia imperio continentia* non solo quelli che si fossero svolti *extra primum urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter peregrinos* (Gai 4.105)⁵⁰ e quelli svolti a Roma, *apud*

⁴⁹ Sulla *iusdictio peregrina*, W. Kunkel-R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatpraxis der römischen Republik* 2.1, München 1995, 295 s.

⁵⁰ Gai 4.105: *Imperio vero continentur recuperatoria et quae sub uno iudice accipiuntur peregrini persona iudicis aut litigatoris*.

unum iudicem interveniente peregrini persona (Gai 4.109), ma anche quelli nei quali lo stesso *iudex* fosse *peregrinus*⁵¹ (Gai 4.105). L'affidamento della controversia a un *iudex unus peregrinus* può forse giustificarsi, soprattutto se ambo le parti fossero state straniere, proprio in ragione della conoscenza, direi la familiarità con le dinamiche locali, delle relative consuetudini e – perché no? – delle relative leggi, se l'obiettivo del pretore era garantire una soluzione equa e socialmente condivisibile. Ma anche in questo caso il *ius* al quale faceva riferimento il *iudex peregrinus* sarebbe rimasto circoscritto nell'ambito della regola di giudizio costruita nella fase *in iure*.

Ancora una volta, benché ispirato a regole di *ius gentium*, in definitiva tale diritto avrebbe finito per costituire pur sempre 'diritto romano'.

Raffaele D'Alessio
Università del Salento
raffaele.dalessio@unisalento.it

⁵¹ R. Martini, *Gaio e i «peregrini»* II, in *Studi in onore di M. Comporti* II, a c. di S. Pugliantini, E. Quadri, D. Sinesio, Milano 2008, 1774.